

REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1152/90 che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante secondo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,considerando che, per attenuare le conseguenze del minor reddito dei produttori che riservano una superficie limitata alla coltivazione del cotone, il regolamento (CEE) n. 1152/90 ⁽⁵⁾ ha istituito a favore di tali produttori un regime di aiuto limitato alle campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992, in attesa di un eventuale adeguamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia;

considerando che, a norma dell'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/92, il Consiglio deciderà anteriormente alla campagna 1996/1997 un eventuale adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal

protocollo n. 4; che, in attesa di tale decisione, è opportuno prorogare fino alla suddetta campagna il regime di aiuto istituito dal regolamento (CEE) n. 1152/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1152/90 è così modificato:

- 1) All'articolo 2, i termini «1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992» sono sostituiti dai seguenti: «1989/1990-1995/1996».
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini «per ciascuna delle tre campagne» sono sostituiti dai seguenti: «per le campagne 1992/1993-1995/1996».
- 3) All'articolo 3, paragrafo 2, i termini «tre campagne» sono sostituiti dai seguenti: «sette campagne».
- 4) All'articolo 4, gli anni «1989, 1990 e 1991» sono sostituiti dai seguenti: «1989-1995».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 27.⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.⁽⁵⁾ GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1.